

[SALUTO AI BOLOGNESI] *

Fascisti bolognesi! Cittadini!

Io sono profondamente commosso della vostra accoglienza e ve ne ringrazio dal profondo del cuore. Nella vostra manifestazione ho scorto il segno di una nuova vita italiana, profondamente fascista.

La manifestazione di domani è destinata a consacrare degnamente il capovolgimento di una situazione politica. Il merito è vostro, cittadini! Perseverate in questa battaglia per la grandezza dell'Italia.

Per i fascisti dell'Emilia e della Romagna « Eia! Eia! Alalà! ». (*La folla saluta con lunghi applausi il commosso ringraziamento ripetendo il grido dannunziano.*)

* Parole pronunciate a Bologna, da una finestra dell'« Hôtel Savoia », nel tardo pomeriggio del 2 aprile 1921. (Da *Il Resto del Carlino*, N. 80, 3 aprile 1921, XXXVII).

DISCORSO DI BOLOGNA *

Fascisti dell'Emilia e della Romagna! Cittadini bolognesi!

Tutte le circostanze, a cominciare dalle accoglienze di ieri sera, dai canti di questa notte, a questo magnifico mareggiare di teste, al saluto che io accettai con trepida venerazione dalla vedova del nostro indimenticabile Giulio Giordani (*applausi*), alla presenza in un palco di due donne eroiche, vedove di eroi grandissimi: parlo di Battisti e di Venezian (*applausi*); tutto ciò potrebbe trascinarci sopra il terreno dell'eloquenza che non è la mia. Ma io credo, io sono quasi certo che voi non vi attendete da me un discorso rettorico, ma vi attendete da me un discorso duro ed aspro, come è nel mio costume. Ed allora noi ci parleremo schiettamente, fascisticamente.

Io ringrazio l'avvocato Grandi che mi ha presentato a voi con parole troppo lusinghiere. Io le accetto e credo di non commettere un peccato di orgoglio. Potrei dirvi socraticamente che se ognuno deve conoscere se stesso, anche io conosco e devo conoscere me stesso. (*Applausi*). Come è nato questo fascismo, attorno al quale è così vasto strepito di passioni, di simpatie, di odi, di rancori e di incomprensione? Non è nato soltanto dalla mia mente e dal mio cuore; non è nato soltanto da quella riunione che nel marzo 1919 noi tenemmo in una piccola sala di Milano. È nato da un profondo, perenne bisogno di questa nostra stirpe ariana e mediterranea, che, ad un dato momento, si è sentita minacciata nelle ragioni essenziali della esistenza da una tragica follia e da una favola mitica che oggi crolla a pezzi nel luogo stesso ove è nata. (*Applausi*).

Noi sentimmo allora, noi, che non eravamo i « maddaleni » pentiti; noi, che avevamo il coraggio di esaltare sempre l'intervento e le ragioni delle giornate del 1915; noi, che non ci vergognavamo di avere sbaragliato l'Austria sul Piave e di averla poi mandata in frantumi a Vittorio Veneto; noi, che volemmo una pace vittoriosa, noi sentimmo subito, appena cessata l'esaltazione della vittoria, che il nostro compito

* Discorso pronunciato a Bologna, al teatro Comunale, la mattina del 3 aprile 1921, durante la cerimonia inaugurale del primo convegno dei Fasci dell'Emilia e della Romagna. (Da *Il Popolo d'Italia*, Nn. 81, 82, 5, 6 aprile 1921, VIII).

non era finito, ed io stesso sentii che il mio compito non era finito. Difatti, ad ogni volgere di stagione, si dice che il mio compito e il compito delle forze che mi seguono sia finito. Nel maggio 1915, quando i Fasci di azione rivoluzionaria avevano spazzato da tutte le strade, da tutte le piazze e le vie d'Italia, perfino nei più piccoli borghi d'Italia il neutralismo « parecchista », si disse: Mussolini non ha più niente da dire alla nazione. Ma quando vennero le tragiche e tristi giornate di Caporetto, quando Milano era grigia e terrea perché sentiva che se gli austriaci passavano e venivano nella città delle Cinque giornate sarebbe stata la fine dell'Italia tutta, allora noi sentimmo di avere ancora una parola da dire. E dopo la vittoria, quando sorse la scuola della rinunzia più o meno democratica, che intendeva amputare la vittoria, noi fascisti avemmo il supremo spregiudicato coraggio di dirci imperialisti ed antirinuocciati.

Fu quella la prima battaglia che demmo nel teatro della « Scala » nel gennaio 1919. Ma come? Avevamo vinto, avevamo vinto noi per tutti, avevamo sacrificato il fior fiore della nostra gioventù, e poi si veniva a noi coi conti degli usurai, degli strozzini. Ci si contendevano i termini sacri della Patria, e c'erano in Italia dei democratici, la cui democrazia consiste nel fare l'imperialismo per gli altri e nel rinnearlo per noi (*applausi*), che ci lanciavano questa stolta accusa, semplicemente perché intendevamo che il confine d'Italia al nord dovesse essere il Brennero, dove sarà fin che ci sarà il sangue di un italiano in Italia. (*Applausi*). Intendevamo che il confine orientale fosse al Nevo, perché là sono i naturali, giusti confini della Patria e perché non eravamo sordi alla passione di Fiume e perché portavamo nel cuore lo spasimo dei fratelli della Dalmazia; perché, infine, sentivamo vivi e vitali quei vincoli di razza che non ci lega soltanto agli italiani da Zara a Ragusa ed a Cattaro, ma che ci lega anche agli italiani del Canton Ticino, anche a quegli italiani che non vogliono più esserlo, a quelli di Corsica, a quelli che sono al di là dell'Oceano, a questa grande famiglia di cinquanta milioni di uomini che vogliamo unificare in uno stesso orgoglio di razza. (*Applausi*). Si notavano già le prime avvisaglie dell'offensiva pussista. Il 16 febbraio, Milano assistette, fra lo sgomento e il terrore di una borghesia infiacchita e trepidante, ad una sfilata di ventimila bolscevichi, i quali, dopo avere inneggiato a Lenin dall'alto dei torioni del castello, dissero che la rivoluzione bolscevica era imminente.

Allora io uscii all'indomani con un articolo, che fece una certa impressione anche ad alcuni amici, intitolato *Contro il ritorno della bestia irionfante*. Era un articolo in cui si diceva: noi siamo disposti a convertire le piazze delle città d'Italia in tante trincee munite di reticolati per vincere la nostra battaglia, per dare l'ultima battaglia contro questo

nemico interno. E la battaglia disfatta iniziata con quella parata continuò per tutta l'estate, quando fu rimediata fino alla nausea quella inchiesta sul disastro di Caporetto che un ministro infame, infamabile, da infamarsi (*grida di « Morte a Nitti! Morte a Cagoia! Viva D'Annunzio! »; applausi*) aveva dato in pasto alla esasperazione ed ai giusti dolori di gran parte del popolo italiano.

Anche allora noi fascisti avemmo il coraggio di difendere certe azioni che col misurino della morale corrente non sono forse difendibili. Ma, o signori, la guerra è come la rivoluzione. Si accetta in blocco, non si può scendere al dettaglio, non si può e non si deve.

Ma intanto questa campagna aveva le sue risultanze elettorali. Un milione e 850.000 elettori misero nell'urna la scheda con la falce ed il martello: 156 deputati alla Camera. Pareva imminente la catastrofe. Io fui ripescato suicida nelle acque niente affatto limpide del vecchio Naviglio. Ma si dimenticava una cosa: si dimenticava il mio spirito tenacissimo e la mia volontà qualche volta indomabile. Io, tutto orgoglioso dei miei quattromila voti, e chi mi ha visto in quei giorni sa con quanta disinvoltura accettassi questo responso elettorale, dissi: la battaglia continua! Perché io credevo fermamente che giorno sarebbe venuto in cui gli italiani si sarebbero vergognati delle elezioni del 16 novembre, giorno sarebbe venuto in cui gli italiani non avrebbero più eletto in due città quell'ignobile disertore che io in questo momento non voglio nominare. (*Applausi; grida di « Morte a Misiano! »*). Tanto è vero che costui oggi, essendo incapace di vivere nel dramma, scende nella farsa; e, dopo avere disprezzato la Guardia regia, chiede a quella divisa l'impunità e la salvezza.

Ma ancora non è finito l'avvento di questo fascismo, di questo movimento straripante, di questo movimento giovane, ardimentoso ed eroico. Io solo qualche volta, io che rivendico la paternità di questa mia creatura così traboccante di vita, io posso qualche volta sentire che il movimento ha già straripato dai modesti confini che gli avevo assegnato. Infine noi fascisti abbiamo un programma ben chiaro: noi dobbiamo procedere innanzi preceduti da una colonna di fuoco, perché ci si calunniava e non ci si voleva comprendere. E per quanto si possa deplorare la violenza, è evidente che noi, per imporre le nostre idee ai cervelli, dovevamo a suon di randellate toccare i crani refrattari.

Ma noi non facciamo della violenza una scuola, un sistema o, peggio ancora, una estetica. Noi siamo violenti tutte le volte che è necessario esserlo. Ma vi dico subito che bisogna conservare alla violenza necessaria del fascismo una linea, uno stile nettamente aristocratico o, se meglio vi piace, nettamente chirurgico.

Le nostre spedizioni punitive, tutte quelle violenze che occupano le

cronache dei giornali, devono avere sempre il carattere di una giusta ritorsione e di una legittima rappresaglia. Perché noi siamo i primi a riconoscere che è triste, dopo avere combattuto contro i nemici di fuori, combattere ora contro i nemici di dentro, che, vogliono o non vogliono, sono italiani anch'essi. Ma è necessario, e finché sarà necessario assolveremo al nostro compito in questa dura ed ingrata fatica.

Ora i democratici, i repubblicani, i socialisti ci muovono accuse di diverso genere. I socialisti fino ad ieri hanno detto che siamo venduti ai pescicani e all'agraria. Non ci sarebbero pescicani sufficienti in Italia per sovvenzionare un movimento come il nostro e d'altra parte vi devo dire che sarebbero pescicani piuttosto stupidi perché fin dal marzo 1919 noi nei postulati fascisti abbiamo messo dei provvedimenti fiscali assai gravi e che sono in ogni caso antipescicaneschi.

Le altre accuse che ci fa la democrazia sono ridicole. Le accuse che ci fanno i repubblicani altrettanto. Io non mi spiego come dei repubblicani possano essere contrari ad un movimento che è tendenzialmente repubblicano. Io comprenderei che fossero contrari ad un movimento tendenzialmente monarchico. Ci si dice: Voi non avete pregiudiziali. Non ne abbiamo ed è nostro vanto non averne. Ma voi dovete spiegarvi il fenomeno dell'ira e della incomprensione dei socialisti. I socialisti avevano in Italia costituito uno Stato nello Stato. Se questo nuovo Stato fosse stato più liberale, più moderno, più vicino all'antico, niente in contrario. Ma questo Stato, e voi lo sapete per esperienza diretta, era uno Stato più tirannico, più illiberale, più camorrista del vecchio, per cui questa che noi compiamo oggi è una rivoluzione che spezza lo Stato bolscevico nell'attesa di fare i conti con lo Stato liberale che rimane. (*Applausi*).

C'è chi pensa che la crisi socialista sia soltanto una crisi di uomini, di questi piccoli uomini che voi conoscete, i Bucco, i Zanardi, i Bentini (*urla di «abbasso!»*) e simile tritume umano. Ma la crisi è più profonda, cari amici, è un tracollo di tutti i valori. Non è soltanto una fuga più o meno ignobile di uomini perché fra tutte le cose assurde c'è stata questa: di battezzare il socialismo come scientifico. Ora di scientifico non c'è niente al mondo. La scienza ci spiega il come dei fenomeni, ma non ci spiega anche il perché di essi. Ora se non c'è niente di scientifico in quelle che si chiamano le scienze esatte, pensate se non era assurdo, se non era grottesco gabellare per scientifico un movimento vasto, incerto, oscuro, sotterraneo come è stato il movimento socialista; il quale ha avuto una funzione utile in un primo tempo, quando si è diretto a queste plebi oppresse e le ha fatte scattare verso nuove forme di vita. Voi converrete con me che non si torna indietro. Non si deve fare del contrabbando stolto, reazionario o conservatore sotto

il gagliardetto del fascismo. Non si può pensare a strappare alle masse operate le conquiste che hanno ottenuto con sacrifici. Noi siamo i primi a riconoscere che una legge dello Stato deve dare le otto ore di lavoro e che ci deve essere una legislazione sociale rispondente alle esigenze dei tempi nuovi. E ciò non perché riconosciamo la maestà di sua maestà il proletariato. Noi partiamo da un altro punto di vista. Ed è questo: che non ci può essere una grande nazione capace di grandezza attuale e potenziale se le masse lavoratrici sono costrette ad un regime di abbruttimento. (*Applausi*). È necessario quindi che attraverso ad una predicazione e ad una pratica che io chiamerei mazziniana, la quale concilii e debba conciliare il diritto col dovere, è necessario che questa massa enorme di decine di milioni di gente che lavora, che questa enorme massa sia portata sempre più ad un livello superiore di vita.

È stolto ed assurdo dipingerci come i nemici della classe lavoratrice e laboriosa. Noi ci sentiamo fratelli in ispirito con coloro che lavorano; ma non facciamo distinzioni assurde, ma non mettiamo al primo piano il callo, specie se è al cervello. Noi non mettiamo sugli altari la nuova divinità del lavoratore manuale. Per noi tutti lavorano: anche l'astronomo che sta nella sua specola a consultare la traiettoria delle stelle lavora; anche il giurista, l'archeologo, lo studioso di religioni; anche l'artista lavora, quando accresce il patrimonio dei beni spirituali che sono a disposizione del genere umano; lavora anche il minatore, il marinaio, il contadino. Noi vogliamo appunto che tutti i lavori si compendino e si integrino a vicenda; vogliamo che tra spirito e materia, fra cervello e braccio si realizzi la comunione, la solidarietà della stirpe. Ed allora questo fascismo è la ventata di tutte le eresie che batte alle porte di tutte le chiese. E dice ai vecchi sacerdoti più o meno piagnoni: andatevene da questi templi che minacciano rovina perché la nostra eresia trionfante è destinata a portare la luce in tutti i cervelli, a tutti gli animi. E diciamo a tutti, piccoli e grandi uomini della scena politica nazionale: fate largo che passa la giovinezza d'Italia che vuole imporre la sua fede e la sua passione. E se voi non farete spontaneamente largo, voi sarete travolti dalla nostra universale spedizione punitiva, che raccoglierà in un fascio gli spiriti liberi della nazione italiana. (*Applausi*).

Siamo dinanzi ad un fatto che è il fatto elettorale. Essendo la Camera vecchia, e, peggio che vecchia, fradicia ed imputridita; essendo tutti i protagonisti di questa semitragedia degli uomini usati ed abusati, stanchi, e, peggio ancora, stracchi, si impone la nuova consultazione elettorale. Ebbene, non sentite voi che se le elezioni del 1919 furono disfattiste e « misianesche », le elezioni del 1921 saranno nettamente fasciste? Non sentite voi che il timone dello Stato non ritornerà più ai vecchi uomini della vecchia Italia: né a Salandra, né a Sonnino, né al lacrimoso Or-

lando, né al porcino Nitti? Non sentite voi che il timone passa per un trapasso spontaneo da Giovanni Giolitti, l'uomo del « parecchio » neutralista del 1915, a Gabriele d'Annunzio, che è un uomo nuovo? (*Applausi; ovazioni prolungate; grida di « Viva D'Annunzio! »*).

Questi vostri applausi dicono molte cose e disperdono equivoci che sono già dispersi. Ho ricevuto oggi un messaggio in base al quale posso affermare sinceramente che il dissidio creato più o meno ad arte fra quelli che hanno difeso Fiume — e noi tributeremo sempre loro l'omaggio della nostra riconoscenza — e noi che la difendiamo all'interno, non ha ragione di essere. E Gabriele d'Annunzio porrà fine a questo dissidio, il quale, più che dai legionari, partiva da certi politicanti, che forse non erano neppure a Fiume quando a Fiume ci si batteva sul serio.

E credo di aver detto a sufficienza perché tutti mi comprendano. (*Applausi*).

Altro elemento di vita del fascismo è l'orgoglio della nostra italianità. A questo proposito sono lieto di annunciarvi che abbiamo già pensato alla giornata fascista. Se i socialisti hanno il 1° maggio, se i popolari hanno il 15 maggio, se altri partiti di altro colore hanno altre giornate, noi fascisti ne avremo una: ed è il Natale di Roma, il 21 aprile. In quel giorno, noi, nel segno di Roma eterna, nel segno di quella città che ha dato due civiltà al mondo e darà la terza, noi ci riconosceremo e le legioni regionali sfileranno col nostro ordine, che non è militare e nemmeno tedesco, ma semplicemente romano. Noi anche così abbiamo abolito e tendiamo ad abolire il gregge, la processione. Noi aboliamo tutto ciò e sostituiamo a queste forme di manifestazioni passatiste la nostra marcia, che impone un controllo individuale ad ognuno, che impone a tutti un ordine ed una disciplina. Perché noi vogliamo appunto instaurare una solida disciplina nazionale, perché pensiamo che senza questa disciplina l'Italia non può divenire la nazione mediterranea e mondiale che è nei nostri sogni. E quelli che ci rimproverano di marciare alla tedesca, devono pensare che non siamo noi che copiamo i tedeschi, ma sono questi che copiano e copiano i romani, per cui siamo noi che ritorniamo alle origini, che ritorniamo al nostro stile romano, latino e mediterraneo. E non abbiamo pregiudiziali. Non le abbiamo perché non siamo una chiesa: siamo un movimento. Non siamo un partito: siamo una palestra di uomini liberi. Quando uno è stufo di essere fascista ha venti botteghe e venti chiese cui battere la porta, cui domandare ospitalità. Non abbiamo nemmeno istituti: li riteniamo superflui. Il nostro è un esercito che si riconosce dalla sua passione e dalla disciplina volontaria; che si riconosce soprattutto per ritenersi non guardia di un partito o di una fazione, ma soltanto guardia della nazione. Ci riconosciamo soprattutto dall'amore che sentiamo per l'Italia, per l'Italia, resa e raffigurata

nella sua storia, nella sua civiltà e raffigurata anche nella sua struttura geografica ed umana.

Ieri, mentre il treno mi portava a Bologna, io mi sentivo veramente legato con le cose e con gli uomini; mi sentivo legato a questa terra; mi sentivo parte infinitesimale di quel magnifico fiume che corre dalle Alpi all'Adriatico; mi riconoscevo fratello nei contadini, che avevano il gesto sacro e grave di colui che lavora la terra; mi riconoscevo nel cielo azzurro, che suscitava la mia inestinguibile passione del volo; mi riconoscevo in tutti gli aspetti della natura e degli uomini. Ed allora una preghiera profonda saliva dal mio cuore. È la preghiera che tutti gli italiani dovrebbero recitare quando le aurore incendiano il cielo o quando i crepuscoli obnubilano la terra. Noi italiani del secolo XX; noi, che abbiamo veduto la grande tragedia del compimento nazionale; noi, che portiamo nel profondo del nostro animo il ricordo di tutti i nostri morti, che sono la nostra religione; noi, o cittadini d'Italia, facciamo un solo giuramento, un solo proposito: vogliamo essere gli artefici modesti, ma tenaci delle sue fortune presenti e avvenire. (*Il pubblico è in piedi. Acclama. Un urlo incessante, una pioggia di fiori, uno svenolio di fiamme, un corale maestoso formano un tutto fantastico ed indescrivibile. Una scena commovente si svolge quando la vedova Giordani, moglie del mutilato assassinato dai püssisti nella tragica giornata di novembre, offre a Mussolini un mazzo di garofani, pronunciando piangendo queste parole: « A lei la redenzione dei nostri morti! ». Fiori gli vengono offerti dalle signore Battisti e Venezian »*).

* Dopo brevi discorsi delle signorine Callegari e Boccolini, il pubblico sfolla. Davanti al teatro si ricostituisce il corteo, che sfila per le principali vie del centro. « Mussolini è sulla loggia del caffè "Maiami" in via Indipendenza. L'esercito fascista sfila dinanzi a lui (+). I fascisti passano dinanzi a Mussolini lanciando "alalà!" tuonanti. Poi alla folla radunata, Mussolini parla nuovamente così:

« Ancora una volta un grazie di cuore per questa vostra manifestazione, la cui ripercussione va bene al di là dei confini della nobilissima vostra città. È l'Italia guerriera, l'Italia libera che prende le mosse da tutte le terre per finire al Campidoglio a consacrarvi la grandezza dell'Italia di domani. Viva Bologna fascista! Viva, viva sempre l'Italia fascista di domani! » (La folla acclama).

Nel pomeriggio, nella sala del Bibbiena, posta ad uno dei piani superiori del teatro Comunale, hanno inizio i lavori del convegno. Sono presenti 117 Fasci. Dopo le relazioni dei rappresentanti i singoli Fasci e la trattazione del comma il fascismo e lo Stato, si passa a discutere il terzo articolo all'ordine del giorno: il fascismo ed il problema agrario. Parlano Polverelli, Baroncini, Gaggioli, Baldo, Corgini, Pasella, Zuccoli e Benito Mussolini. « Quest'ultimo presenta il seguente ordine del giorno, che è approvato all'unanimità:

« L'adunata fascista dell'Emilia e della Romagna, mentre plaude vivamente alle realizzazioni pratiche iniziate dal fascismo ferrarese, riafferma il suo po-

stolato tendenziale che la terra debba appartenere a chi la lavora e la fa produrre di più, ricordando che, per l'attuazione di tale postulato, si debba tenere conto delle diverse condizioni di tempo, di luogo, di ambiente, di preparazione tecnica e morale delle masse lavoratrici agricole" ».

Nella seduta serale, « si apre la discussione sulla politica estera, argomento del quale è relatore Benito Mussolini ». Parlano vari oratori; poi, « accolto da unanimi applausi ed ovazioni, si alza a parlare Mussolini. Parla delle richieste dei dalmati, ai quali, a nome dei Fasci, ha chiesto che cosa volessero. Annessione? Repubblica italo-slava? Ricorda che i zarini ebbero a dichiarare di preferire di affogare nell'Adriatico anziché consentire alla costituzione di una repubblica italo-slava. Riconosce la necessità di non chiudere definitivamente la porta che conduce verso la Russia; quindi non chiede voti di intransigenza. Termina invitando il Governo a prendere provvedimenti contro i russi che sono in Italia, dicendo: "Se il Governo non vi pensa, vi penseremo noi". (Il discorso di Mussolini è salutato alla fine da un lungo ed entusiastico applauso) ».

Si passa quindi a discutere il tema *Il fascismo e la questione sindacale*. « Parlano Mussolini e Pasella e viene approvato l'ordine del giorno presentato da Mussadori (+) ». (Da *Il Popolo d'Italia*, N. 81, 5 aprile 1921, VIII).

AL POPOLO DI FERRARA *

Popolo di Ferrara!

Dico « popolo » con intenzione, perché quella che mi sta dinnanzi è una meravigliosa adunanza di « popolo », intesa la parola nel senso romano ed italico; e perché io vedo fra di voi i fanciulli che sono sull'aurora della vita e poco fa ho abbracciato e baciato un vecchio garibaldino, un superstite di quell'Italia eroica che nacque nel 1821, quando due ufficiali di cavalleria inalberarono a Nola lo stendardo della libertà contro il Borbone ed ebbe fine a Vittorio Veneto con la nostra grande e magnifica vittoria di popolo italiano. Vedo fra voi gli operai delle officine e vedo fra voi i fratelli operai dei campi. Noi fascisti abbiamo un grande affetto per la classe operaia, per la classe lavoratrice. Ma il nostro amore, in quanto è puro, è seriamente disinteressato ed intransigente. Noi amiamo non bruciando grani di incenso, non creandoci nuovi idoli o nuove maestà. Noi amiamo dicendo sempre e dovunque, schiettamente, la verità; tanto più è ingrata questa verità e tanto più bisogna dirla apertamente. Ebbene, se questo è il nostro amore per le cose laboriose, noi fascisti, calunniati fino a ieri, diffamati fino a ieri, noi abbiamo voluto continuare la guerra per ottenere il diritto di libera circolazione in Italia. Noi fascisti siamo i primi a riconoscere, non già per cedere ad un senso di vile demagogia, che i diritti delle classi laboriose della nazione sono sacri e che tanto più sacri sono i diritti di coloro che lavorano la terra. E qui mi è grato porgere un vivo plauso ai fascisti ferraresi, i quali hanno intrapreso, coi fatti e non con le chiacchiere insulse dei politicanti, quella rivoluzione agraria che deve dare ai contadini, gradualmente, senza trapassi epilettici, il possesso definitivo della terra. Io incoraggio vivamente i fascisti ferraresi a proseguire su questa strada e ad essere all'avanguardia del movimento agrario fascista in tutta Italia. Come si fa a dire che noi siamo dei venduti alla borghesia, al capitalismo ed al Governo? Già gli stessi avversari non osano più sostenere questa accusa, tanto è ribalda e ridicola. Questa vostra adunata imponentissima, che commuoverebbe un cuore anche più indurito del mio, mi dimostra che voi avete fatto giustizia di queste turpitudini

* Discorso pronunciato a Ferrara, al Prato della Marfisa, il 4 aprile 1921. (Da *Il Popolo d'Italia*, N. 83, 7 aprile 1921, VIII).

MUNICIPIO DI RUBIERA
N. 878
Categorie 6
Addi 3 NOV 1938

REGIA PREFETTURA DI REGGIO NELL' EMILIA

Div. 2/1 N. 22051

Addi 24 Ottobre 1938 XVI

OGGETTO: Revisione liste elettorali politiche.

Ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia

Poichè a seguito della riforma sulla quale si è recentemente pronunciato il Gran Consiglio del Fascismo, con la fine della XXIX. Legislatura, alla Camera dei Deputati sarà sostituita la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, prevista dalla riforma stessa; si prega di disporre e curare che non sia dato ulteriore corso alla revisione delle liste elettorali politiche.

Si attende un cenno di assicurazione.

IL PREFETTO
D' ANDREA

[Handwritten signature]

3 NOV 1938
Anno VII
[Handwritten signature]

Art. 3.

E' riservato all'Ente autonomo Esposizione universale di Roma di concedere l'impiego della sigla « E 42 » per prodotti industriali di larga diffusione, creati sotto la responsabilità diretta dei rispettivi produttori in occasione dell'Esposizione.

Art. 4.

La concessione della sigla « E 42 » per altre attività, a norma dell'art. 2, lascia parimenti la esplicazione dell'attività stessa alla responsabilità dei richiedenti.

Art. 5.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere trascritti ai sensi e per gli effetti della legge 30 agosto 1868, n. 4577, marchi di fabbrica e di commercio contenenti la sigla « E 42 » se gli interessati non dimostrino di avere ottenuto la concessione di cui al predetto art. 2.

La revoca della concessione fa cessare gli effetti della trascrizione del marchio.

Copia dell'atto di revoca deve essere comunicato dall'Ente autonomo Esposizione universale di Roma al Ministero delle corporazioni (Ufficio della proprietà intellettuale), per la sua notazione nel registro dei marchi.

Chiunque contravviene alla disposizione dell'art. 2 o continua a far uso della sigla « E 42 » dopo che la concessione gli è stata revocata, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 5000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — LANTINI
— DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

N. 1024.

LEGGE 13 luglio 1939-XVII.

Norme integrative del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sulla difesa della razza italiana

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1939, n. 174)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fermo restando il disposto degli articoli 8 e 26 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728; convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, è in facoltà del Ministro per l'interno di dichiarare, su conforme parere della Commissione di cui all'art. 2, la non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile.

Art. 2.

La Commissione di cui all'articolo precedente è nominata dal Ministro per l'interno, ed è composta di un magistrato di grado 3°, presidente, di due magistrati di grado non inferiore al 5°, designati dal Ministro per la grazia e giustizia, e di due funzionari del Ministero dell'interno di grado non inferiore al 5°. Assiste in qualità di segretario un funzionario del Ministero dell'interno, di grado non inferiore all'8°.

Art. 3.

La Commissione ha sede presso il Ministero dell'interno, ed ha facoltà di chiamare a deporre qualsiasi persona sia da essa ritenuta utile ai fini della istruttoria; può, inoltre, compiere tutte le altre indagini del caso, valendosi, ove d'uopo, anche dell'opera dei pubblici uffici.

Tutti i pubblici uffici sono tenuti a corrispondere alle richieste della Commissione.

Alle persone chiamate a deporre si applicano le disposizioni di cui all'art. 366, 3° comma, del Codice penale.

Il parere della Commissione è motivato.

Il parere e tutti gli altri atti della Commissione hanno carattere segreto e di essi non può essere rilasciata copia a chicchessia e per nessuna ragione.

Art. 4.

Il Ministro per l'interno emette decreto non motivato, conforme al parere della Commissione.

Il provvedimento del Ministro è insindacabile. Esso ha valore, ad ogni effetto giuridico, esclusivamente per la dichiarazione di razza; e a tale fine è annotato in margine all'atto di nascita della persona cui si riferisce.

Art. 5.

E' riservata esclusivamente alla competenza del Ministro per l'interno ogni decisione in materia razziale, ai sensi del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

N. 1025.

REGIO DECRETO 1° giugno 1939-XVII.

Aggregazione del comune di Taurano, in provincia di Avellino a quello di Lauro.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1939, n. 174)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuto che la situazione finanziaria del comune di Taurano, in provincia di Avellino, rende necessario di aggregarlo al contermino comune di Lauro;

Vedute le deliberazioni 18 maggio 1938-XVI, n. 34, del Commissario prefettizio per la straordinaria amministrazione del comune di Taurano e 28 maggio stesso, n. 43, del podestà di Lauro;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato provinciale di Avellino in adunanza 18 luglio successivo, con deliberazione n. 69;

Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere in data 25 aprile 1939-XVII, s'intende nel presente decreto integralmente riportato;

Veduti gli articoli 30 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Taurano, in provincia di Avellino, è aggregato a quello di Lauro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, foglio 74. — MANCINI

N. 1725.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1938-XVI.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in San Pietro Avellana (Campobasso).

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1938, n. 263)

N. 1725. R. decreto 4 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Sacramento, in San Pietro Avellana (Campobasso).

Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1938-XVII

N. 1726.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1938-XVI.

Dichiarazione formale dei fini di n. 7 Confraternite in provincia di Napoli.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1938, n. 263)

N. 1726. R. decreto 4 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 7 Confraternite, con sede in provincia di Napoli.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1938-XVII

N. 1727.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1938-XVI.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta Congregazione di San Carlo Borromeo dei 63 fratelli sacerdoti ed altrettanti benefattori, in Napoli.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1938, n. 263)

N. 1727. R. decreto 11 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita detta Congregazione di San Carlo Borromeo dei 63 fratelli sacerdoti ed altrettanti benefattori, in Napoli.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1938-XVII

N. 1728.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII.

Provvedimenti per la difesa della razza italiana.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 1938, n. 264)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni:

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

PROVVEDIMENTI RELATIVI AI MATRIMONI.

Art. 1.

Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito.

Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.

Art. 2.

Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministro per l'interno.

I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.

Art. 3.

Fermo sempre il divieto di cui all'art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Province, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera.

Salva l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall'art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell'impiego e del grado.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri.

Art. 5.

L'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti.

Nel caso previsto dall'art. 1, non procederà nè alle pubblicazioni nè alla celebrazione del matrimonio.

L'ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 6.

Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell'art. 5 della legge 27 maggio 1929-VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell'art. 1.

Al ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato l'adempimento di quanto è disposto dal primo comma dell'art. 8 della predetta legge.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 7.

L'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l'osservanza del disposto dell'art. 2 è tenuto a farne immediata denuncia all'autorità competente.

CAPO II.

DEGLI APPARTENENTI ALLA RAZZA EBRAICA.

Art. 8.

Agli effetti di legge:

a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;

b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera;

c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre;

d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia

fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo.
Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1° ottobre 1938-XVI, apparteneva a religione diversa da quella ebraica.

Art. 9.

L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione.

Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di tale annotazione.

Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessioni o autorizzazioni della pubblica autorità.

I contraventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire diecimila.

Art. 10.

I cittadini italiani di razza ebraica non possono:

- a) prestare servizio militare in pace e in guerra;
- b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica;
- c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, né avere di dette aziende la direzione, né assumervi comunque, l'ufficio di amministratore, o di sindaco;
- d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;
- e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giu-

stizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e).

Art. 11.

Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria podestà sui figli che appartengano a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.

Art. 12.

Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.

Art. 13.

Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:

- a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;
- b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;
- c) le Amministrazioni delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle di trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;
- d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate;
- e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;
- f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonchè delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;

- g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;
 h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.

Art. 14.

Il Ministro per l'interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni dell'art. 10, nonché dell'art. 13, lett. h):

a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;

b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;

2) combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra;

3) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;

4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919 - 20 - 21 - 22 e nel secondo semestre del 1924;

5) legionari fiumani;

6) abbiano acquisito eccezionali benemerienze, da valutarsi a termini dell'art. 16.

Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte.

Gli interessati possono richiedere l'annotazione del provvedimento del Ministro per l'interno nei registri di stato civile e di popolazione.

Il provvedimento del Ministro per l'interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Art. 15.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado.

Art. 16.

Per la valutazione delle speciali benemerienze di cui all'articolo 14 lett. b), n. 6, è istituita, presso il Ministero dell'interno, una Commissione composta del Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.

Art. 17.

E' vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.

CAPO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 18.

Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per l'interno, sentita l'Amministrazione interessata, di dispensare, in casi speciali, dal divieto di cui all'art. 3, gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di razza ariana.

Art. 19.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 8, devono farne denuncia all'ufficio di stato civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire tremila.

Art. 20.

I dipendenti degli Enti indicati nell'art. 13, che appartengono alla razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 21.

I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell'art. 20, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge.

In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di servizio; negli altri casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.

Art. 22.

Le disposizioni di cui all'art. 21 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati alle lettere b), c), d), e), f), g), h), dell'art. 13.

Gli Enti, nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell'art. 21, liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le indennità previsti dai propri ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa o licenziamento per motivi estranei alla volontà dei dipendenti.

Art. 23.

Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1° gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.

Art. 24.

Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applica l'art. 23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo entro il 12 marzo 1939-XVII.

Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 5000 e saranno espulsi a norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.

Art. 25.

La disposizione dell'art. 24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente al 1° ottobre 1938-XVI:

- a) abbiano compiuto il 65° anno di età;
- b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26.

Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l'interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere di una Commissione da lui nominata.

Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Art. 27.

Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e la attività delle comunità israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le modificazioni eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto.

Art. 28.

È abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 29.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il DUCE, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI —
DI REVEL — LANTINI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, foglio 76. — MANCINI

I . 1729.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI.

Modificazione alla classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 1938, n. 264)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975, convertito con modifiche nella legge 30 dicembre 1937-XVI, numero 2651;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2651, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il comma 1° dell'art. 1 è sostituito dal seguente: « Gli alberghi, le pensioni e le locande sono classificati nelle seguenti categorie:

« Alberghi: di lusso, di prima categoria, di seconda categoria, di terza categoria, di quarta categoria.

« Pensioni: di prima categoria, di seconda categoria, di terza categoria.

« Locande: categoria unica ».

Nel 1° comma dell'art. 2 alle parole « degli alberghi e delle pensioni » sono sostituite le parole: « degli alberghi, delle pensioni e delle locande ».

Negli articoli 2 e 3 alla parola « Triennio » è sostituita la parola « Biennio ».

Nel comma 2° dell'art. 2 alla parola « Anno » è sostituita la parola « Semestre ».

Nell'art. 3 alle parole « degli alberghi e delle pensioni » sono sostituite le parole: « degli alberghi, delle pensioni e delle locande »; alla parola « Agosto » è sostituita la parola « Giugno » e alle parole « dell'albergo e della pensione » sono sostituite le parole: « dell'albergo, della pensione e della locanda ».

Nell'art. 4 alle parole « degli alberghi e delle pensioni » sono sostituite le parole: « degli alberghi, delle pensioni e delle locande », alle parole « gli alberghi e le pensioni » sono sostituite le parole: « gli alberghi, le pensioni e le locande ».

Nel comma 2° dell'art. 5 alle parole « al proprio albergo o alla propria pensione » sono sostituite le parole: « al proprio albergo, alla propria pensione o alla propria locanda ».

Il n. 4 del 1° comma dell'art. 6: 4° « da un rappresentante del Ministero delle finanze (Direzione generale della finanza locale) » è sostituito dal seguente: 4° « da un rappresentante del Ministero delle finanze ».

Nell'art. 7 al comma 1° alle parole « degli alberghi e delle pensioni distinte per categoria » sono sostituite le parole: « degli alberghi e delle pensioni distinte per categoria e delle locande »; al comma 2° alle parole « per gli alberghi e le pensioni » sono sostituite le parole: « per gli alberghi, le pensioni e le locande ».

N. 1779.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1938-XVII.

Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1938, n. 272)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390;
Veduto il R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630;
Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 877, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dettare ulteriori disposizioni per la difesa della razza nella Scuola italiana e di coordinarle in unico testo con quelle sinora emanate;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'Interno e del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorsi anteriormente al presente decreto; né possono essere ammesse al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.

Agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati quelli relativi agli istituti di educazione, pubblici e privati, per alunni italiani, e quelli per la vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 2.

Delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti non possono far parte persone di razza ebraica.

Art. 3.

Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica.

E' tuttavia consentita l'iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle autorità ecclesiastiche.

Art. 4.

Nelle scuole d'istruzione media frequentate da alunni italiani è vietata l'adozione di libri di testo di autori di razza ebraica.

Il divieto si estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione di più autori, uno dei quali sia di razza ebraica; nonché alle opere che siano commentate o rivedute da persone di razza ebraica.

Art. 5.

Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello Stato, speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci.

Le comunità israelitiche possono aprire, con l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, scuole elementari con effetti legali per fanciulli di razza ebraica, e mantenere quelle all'uopo esistenti. Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario.

Nelle scuole elementari di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica; i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole frequentate da alunni italiani, eccettuato l'insegnamento della religione cattolica; i libri di testo saranno quelli di Stato, con opportuni adattamenti, approvati dal Ministro per l'educazione nazionale, dovendo la spesa per tali adattamenti gravare sulle comunità israelitiche.

Art. 6.

Scuole d'istruzione media per alunni di razza ebraica potranno essere istituite dalle comunità israelitiche o da persone di razza ebraica. Dovranno all'uopo osservarsi le disposizioni relative all'istituzione di scuole private.

Alle scuole stesse potrà essere concesso il beneficio del valore legale degli studi e degli esami, a' sensi dell'art. 15 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, quando abbiano ottenuto di far parte in qualità di associate dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio: in tal caso i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole corrispondenti frequentate da alunni italiani, eccettuati gl'insegnamenti della religione e della cultura militare.

Nelle scuole d'istruzione media di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica e potranno essere adottati libri di testo di autori di razza ebraica.

Art. 7.

Per le persone di razza ebraica l'abilitazione a impartire l'insegnamento medio riguarda esclusivamente gli alunni di razza ebraica.

Art. 8.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale di razza ebraica appartenente ai ruoli per gli uffici e gli impieghi di cui al precedente art. 1 è dispensato dal servizio, ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana.

Al personale stesso per il periodo di sospensione di cui all'articolo 3 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, numero 1390, vengono integralmente corrisposti i normali emolumenti spettanti ai funzionari in servizio.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i liberi docenti di razza ebraica decadono dall'abilitazione.

Art. 9.

Per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie per alunni di razza ebraica saranno preferiti gl'insegnanti dispensati dal servizio a cui dal Ministro per l'interno siano state riconosciute le benemerite individuali o famigliari previste dalle disposizioni generali per la difesa della razza italiana.

Ai fini del presente articolo sono equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole pubbliche e private e il personale di vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 10.

In deroga al precedente art. 3 possono essere ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica già iscritti nei passati anni accademici a Università o Istituti superiori del Regno.

La stessa disposizione si applica agli studenti iscritti ai corsi superiori e di perfezionamento per i diplomati nei Regi conservatori, alle Regie accademie di belle arti e ai corsi della Regia accademia d'arte drammatica in Roma, per accedere ai quali occorre un titolo di studi medi di secondo grado o un titolo equipollente.

Il presente articolo si applica anche agli studenti stranieri, in deroga alle disposizioni che vietano agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno.

Art. 11.

Per l'anno accademico 1938-39 la decorrenza dei trasferimenti e delle nuove nomine dei professori universitari potrà essere protratta al 1° gennaio 1939-XVII.

Le modificazioni agli statuti delle Università e degli Istituti di istruzione superiore avranno vigore per l'anno accademico 1938-39, anche se disposte con Regi decreti di data posteriore al 29 ottobre 1938-XVII.

Art. 12.

I Regi decreti-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, e 23 settembre 1938 XVI, n. 1630, sono abrogati.

E' altresì abrogata la disposizione di cui all'art. 3 del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071.

Art. 13.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, foglio n. 99. — MANCINI

N. 1780.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 settembre 1938-XVI.

Istituzione di una Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1938, n. 273)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929-VII, n. 122, modificato col R. decreto-legge 29 giugno 1933-XI, n. 746, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale L.U.C.E.;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Considerata l'importanza della cinematografia come sussidio didattico e per l'educazione del popolo;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di costituire, presso l'Istituto nazionale L.U.C.E., una Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per l'educazione nazionale e per la cultura popolare, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituita presso il Ministero dell'educazione nazionale, con personalità giuridica, una Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica, avente finalità politiche, educative, didattiche, scientifiche e artistiche.

Art. 2.

La Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica, per lo svolgimento della sua attività, si vale:

a) del provento dei versamenti effettuati al Ministero dell'educazione nazionale dalla Federazione nazionale fascista dei commercianti del libro, della carta ed affini, in corrispettivo del divieto, fatto dal Ministero stesso, della vendita del materiale scolastico da parte delle autorità scolastiche e dell'esercizio di attività commerciali nell'ambito degli edifici scolastici da parte di enti e di persone da esso dipendenti;

b) del provento della percentuale dell'1, 11 % sul canone annuo di abbonamento alle radioaudizioni circolari, devoluto al Ministero dell'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 2041;

c) del provento del 2,50 % sulle somme riscosse, al lordo dello sconto, dall'Istituto Poligrafico dello Stato, per i volumi dei testi unici di Stato per le scuole elementari venduti alle Case editrici;

d) dei contributi che saranno disposti in suo favore dai Consigli di amministrazione delle Casse scolastiche costituito presso gli Istituti d'istruzione media ai sensi del R. decreto 30 aprile 1924-II, n. 965, e dal Comitato centrale per le opere universitarie, di cui all'art. 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

e) del contributo dello Stato, stabilito nella misura di due milioni annui, per dieci anni;

f) di eventuali contributi di enti e di privati.

Alla Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica, fino a tanto che saranno adottati i testi di Stato di cultura militare, sarà altresì devoluto il provento della percentuale del 10 % sul prezzo di copertina di ogni volume stampato dei testi stessi, di cui all'art. 6 della convenzione stipulata l'11 ottobre 1937-XV tra il Ministero dell'educazione nazionale e il Consorzio editoriale per la cultura militare, e approvata con R. decreto 27 ottobre 1937-XV, n. 1874.

Art. 3.

La Cineteca è amministrata da un Consiglio di amministrazione presieduto dal Ministro per l'educazione nazionale, il quale potrà farsi sostituire da un suo delegato.

noscenza del testo della lettera che Chamberlain ha diretta in data odierna 28 a Hitler.

3. — Tale lettera, che sarà forse resa di pubblica ragione e della quale in ogni modo vi trasmetto il testo, contiene proposte che io ritengo accettabili, e cioè: ritorno a Berlino di Chamberlain per liquidare in non più di sette giorni il problema, presenti i cechi e, se Hitler lo desidera, anche francesi e italiani.

L'Italia è naturalmente favorevole a partecipare. È mia convinzione che Hitler otterrebbe in tal modo un successo che non esito a chiamare grandioso dal punto di vista concreto e dal punto di vista del prestigio mondiale.

MONACO *

Camerati!

Voi avete vissuto ore memorabili. A Monaco noi abbiamo operato per la pace secondo giustizia. Non è questo l'ideale del popolo italiano? (La folla risponde con una acclamazione formidabile).

* Il 28 settembre 1938, alle 15, Attilio aveva telefonato a Roma che Hitler aderiva anche alla conferenza, purché vi partecipasse Mussolini, al quale riservava la scelta del luogo. Erano stati presi rapidamente altri accordi ed era stata scelta Monaco. La conferenza era stata fissata per l'indomani. Alle 18, Mussolini era partito in treno dalla stazione di Roma; contemporaneamente il Führer gli era venuto incontro dalla Germania. Il 29 settembre, alle 9.30, i due dittatori si erano incontrati a Rosenheim, donde avevano proseguito in treno per Monaco, discutendo sulla situazione generale, senza accenno alcuno da parte di Hitler alla questione cecoslovacca. Alle 11, erano giunti nella capitale bavarese. La conferenza con Chamberlain e con il Presidente del Consiglio francese, Edouard Daladier, era cominciata alla *Führerbau* alle 12.45 ed era durata, nella prima parte, fin circa le 15. Mussolini, che era il solo a conoscere tutte le lingue degli altri interlocutori, aveva parlato per ultimo, proponendo una rapida e radicale soluzione sulla base di un documento, trasmessogli in precedenza e contenente i *desiderata* tedeschi. Era intervenuto ogni tanto per riassumere le argomentazioni altrui e fissare le linee conclusive. I lavori erano stati ripresi verso le 16.30 fino alle 20.30, e quindi nella notte. Infine l'accordo era stato raggiunto. Mussolini, in sostanza, attraverso l'improvvisa riviviscenza del Patto a quattro, aveva impedito la guerra; soddisfatto le aspirazioni dei sudeti, senza venir meno alla solidarietà dell'Asse; trattenuto Hitler dall'iniziare le operazioni; sottratto i popoli da un incubo. La firma dell'accordo avviene nelle primissime ore del mattino del 30 settembre e subito dopo Mussolini riparte in treno per Roma. Il viaggio di ritorno è trionfale. Alle stazioni e lungo la linea ferroviaria, gruppi di popolani, spontaneamente accorsi al passaggio del treno presidenziale, plaudono commossi, alcuni perfino inginocchiati. A Bologna, grande, clamorosa parata di fascisti e cittadini, dai quali una voce si leva: «Duce, sei grande!». Il re va appositamente da San Rossore alla stazione di Firenze per congratu-

AI MUTILATI D'AFRICA E DI SPAGNA *

Il Duce, rivolgendosi ai mutilati d'Africa e di Spagna, dice che, sui campi di Africa e di Spagna, essi hanno dato prove insigni del loro valore e che l'Italia li onora e non dimenticherà mai il loro sacrificio.

175ª RIUNIONE DEL GRAN CONSIGLIO DEL FASCISMO **

Presenti Balbo, De Bono, Federzoni, Costanzo Ciano, Galeazzo Ciano, Solmi, Di Revel, Bottai, Rossoni, Lanini, Alfieri, Buffarini, Volpi, Farinacci, Tringali, Marinelli, Grandi, Acerbo, Russo, De Stefani, Muzzarini, Cianetti, Angelini. Segretario, il segretario del Partito. Assente giustificato De Vecchi.

Il Gran Consiglio del fascismo, iniziando i lavori, ha acclamato il seguente ordine del giorno:

« Il Gran Consiglio del fascismo scorge nella virile serenità di cui il popolo italiano ha saputo dare esempio nelle recenti vicende europee, un'altra prova della profonda trasformazione operata dalla rivoluzione delle camicie nere nello spirito e nel carattere degli italiani.

« Di questo stato d'animo, fatto di consapevolezza e di decisione, si è reso interprete la forte e laboriosa gente del Veneto, che, stretta intorno al Duce, ha elevato il grido delle sue folle innumeri per rinnovare

larsi con Mussolini in transito. Alle 18, egli giunge a Roma e si reca subito a palazzo Venezia. Nella piazza, gremitissima, «italiani e stranieri lo acclamano salvatore dell'Europa». Mussolini appare al balcone centrale e risponde al saluto della folla. Poi «si ritira, ma non così la marea umana, che lo chiama ancora, che lo chiama sempre. E il Duce si affaccia per due, per tre, per cinque, per dieci volte e ancora il popolo non è sazio. Vuole sentire la sua parola. Il segretario del Partito, con voce vibrante, dà il "Salutate nel Duce il fondatore dell'impero!", e quando l'"A noi!" di risposta si è acquietato, Mussolini pronuncia le parole qui riportate. (Da *Il Popolo d'Italia*, Nn. 271, 272, 273, 334, 29, 30 settembre, 1 ottobre, 1 dicembre 1938, XXV).

* A Roma, nella Casa madre dei mutilati, la mattina del 2 ottobre 1938, Mussolini passa in rassegna «gli oltre mille mutilati reduci dall'Africa e dalla Spagna». Indi, ascoltato un discorso del deputato Carlo Delcroix, rivolge ai mutilati le parole qui riportate in riassunto. (Da *Il Popolo d'Italia*, N. 273, 3 ottobre 1938, XXV).

** Tenutasi il 6 ottobre 1938 (ore 22-2.45). (Da *Il Popolo d'Italia*, N. 280, 8 ottobre 1938, XXV).

la fiducia di tutto il popolo di ogni condizione e di ogni classe nella sua volontà.

« Il Gran Consiglio del fascismo sente la fierezza — che è di tutti gli italiani — di poter servire con la fede, con le opere e con le armi il Duce, il cui decisivo intervento negli avvenimenti che sono ancora in corso di risolutivo sviluppo, ha segnato il trionfo della pace basata sulla giustizia e il sorgere di quella nuova Europa dal Duce stesso presentita ed auspicata ».

Il Gran Consiglio del fascismo ha quindi rivolto, nella ricorrenza della presa di Adua, che rivendicò l'eroismo del soldato italiano, un cameratesco saluto al quadrumviro De Bono, che ebbe dal Duce l'arduo compito di lanciare e lanciò le legioni del Littorio alla conquista dell'impero.

Il Gran Consiglio del fascismo ha poi iniziato la discussione sul problema della razza, a cui hanno partecipato Balbo, Farinacci, Starace, Bottai, Federzoni, De Bono, Buffarini, Angelini, Solmi, Volpi, Cianetti, Alfieri. Alla fine della discussione, nella quale è ripetutamente intervenuto il Duce, che ne ha riassunto i termini, il Gran Consiglio del fascismo ha approvato la seguente dichiarazione sulla razza:

« Il Gran Consiglio del fascismo, in seguito alla conquista dell'impero, dichiara l'attualità urgente dei problemi razziali e la necessità di una coscienza razziale.

« Ricorda che il fascismo ha svolto da sedici anni e svolge un'attività positiva diretta al miglioramento quantitativo e qualitativo della razza italiana, miglioramento che potrebbe essere gravemente compromesso, con conseguenze politiche incalcolabili, da incroci e imbastardimenti.

« Il problema ebraico non è che l'aspetto metropolitano di un problema di carattere generale.

« Il Gran Consiglio del fascismo stabilisce:

« a) il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti alle razze camita e semita e altre razze non ariane;

« b) il divieto per i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici (personale civile e militare) di contrarre matrimoni con donne straniere di qualsiasi razza;

« c) il matrimonio di italiani e italiane con stranieri anche di razza ariana dovrà avere il preventivo consenso del ministro dell'Interno;

« d) dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenti al prestigio della razza nei territori dell'impero.

« Il Gran Consiglio del fascismo ricorda che l'ebraismo mondiale, specie dopo l'abolizione della massoneria, è stato l'animatore dell'antifascismo in tutti i campi e che l'ebraismo estero o italiano fuoruscito è

stato, in taluni periodi culminanti, come nel 1924-'25 e durante la guerra etiopica, unanimemente ostile al fascismo.

« L'immigrazione di elementi stranieri, accentuatasi fortemente dal 1933 in poi, ha peggiorato lo stato d'animo degli ebrei italiani nei confronti del regime non accettato sinceramente poiché antitetico a quella che è la psicologia, la politica, l'internazionalismo di Israele.

« Tutte le forze antifasciste fanno capo a elementi ebrei; l'ebraismo mondiale è in Spagna dalla parte dei bolscevichi di Barcellona.

« Il Gran Consiglio del fascismo ritiene che la legge concernente il divieto d'ingresso nel Regno degli ebrei stranieri non poteva più oltre essere ritardata e che l'espulsione degli " indesiderabili ", secondo il termine messo in voga e applicato dalle grandi democrazie, è indispensabile.

« Il Gran Consiglio del fascismo decide che, oltre ai casi singolarmente controversi che saranno sottoposti all'esame dell'apposita commissione del ministero dell'Interno, non sia applicata l'espulsione nei riguardi degli ebrei stranieri i quali:

« a) abbiano un'età superiore agli anni sessantacinque;

« b) abbiano contratto un matrimonio misto italiano prima del 1° ottobre XVI.

« Il Gran Consiglio del fascismo, circa l'appartenza o meno alla razza ebraica, stabilisce quanto segue:

« a) è di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei;

« b) è considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e da madre di nazionalità straniera;

« c) è considerato di razza ebraica colui che, pure essendo nato da un matrimonio misto, professa la religione ebraica;

« d) non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matrimonio misto qualora professi altra religione all'infuori dell'ebraica alla data del 1° ottobre XVI.

« Nessuna discriminazione sarà applicata (escluso in ogni caso l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado) nei confronti di ebrei di cittadinanza italiana — quando non abbiano per altri motivi demeritato — i quali appartengano a:

« a) famiglie di caduti nelle quattro guerre sostenute dall'Italia in questo secolo: libica, mondiale, etiopica, spagnola;

« b) famiglie dei volontari di guerra nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;

« c) famiglie di combattenti delle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola insigniti della croce al merito di guerra;

« d) famiglie di caduti per la causa fascista;

« e) famiglie di mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;

« f) famiglie di fascisti iscritti al Partito negli anni '19, '20, '21 e '22 e nel secondo semestre del '24 e famiglie di legionari fiammisti; « g) famiglie aventi eccezionali benemerite che saranno accertate da apposita commissione.

« I cittadini italiani di razza ebraica non appartenenti alla suddetta categoria, nell'attesa di una nuova legge concernente l'acquisto della cittadinanza italiana, non potranno:

« a) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista;

« b) essere possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura che impieghino cento o più persone;

« c) essere possessori di oltre cinquanta ettari di terreno;

« d) prestare servizio militare in pace e in guerra;

« l'esercizio delle professioni sarà oggetto di ulteriore provvedimento.

« Il Consiglio del fascismo decide inoltre:

« a) che agli ebrei allomani dagli impieghi pubblici sia riconosciuto il normale diritto di pensione;

« b) che ogni forma di pressione sugli ebrei per ottenere abitare rigorosamente repressata;

« c) che nulla si mova per quanto riguarda il libero esercizio del culto e l'attività delle comunità ebraiche secondo le leggi vigenti;

« d) che, insieme alle scuole elementari, si consenta l'istituzione di scuole medie per ebrei.

« Il Gran Consiglio del fascismo non esclude la possibilità di concedere, anche per deviare l'immigrazione ebraica dalla Palestina, una convulsa immigrazione di ebrei europei in qualche zona dell' Etiopia. Questa eventuale e le altre condizioni fatte agli ebrei potranno essere annulate o aggravate, a seconda dell'alleggiamento che l'ebraismo assumerà nei riguardi dell'Italia fascista.

« Il Gran Consiglio del fascismo apprende con soddisfazione che il ministro dell'Edificazione nazionale ha istituito cattedre di studi sulle razze nelle principali Università del Regno.

« Il Gran Consiglio del fascismo, mentre nota che il complesso dei problemi razziali ha suscitato un interesse eccezionale nel popolo italiano, annunzia ai fascisti che le direttive del Partito in materia sono da considerarsi fondamentali e impegnative per tutti e che alle direttive preposte dai singoli ministri ».

176 RIUNIONE DEL GRAN CONSIGLIO DEL FASCISMO *

Il Gran Consiglio del fascismo, relatori Lantini e Solmi, ha esaminato e approvato lo schema di disegno di legge di riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni e lo schema del disegno di legge sull'istituzione della Camera dei fasci e delle corporazioni. Alla discussione, i termini, hanno partecipato Federzoni, Ciano Costanzo, De Bono, Starace, Acerbo, Balbo, Angelini, Alfieri, Buffarini, Bottai, Cianetti, Di Revel.

Schema di riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni.

« Articolo 1. — Il Consiglio nazionale delle corporazioni è composto:

« a) dai membri del Comitato corporativo centrale;

« b) dai consiglieri effettivi dei Consigli delle corporazioni di cui al primo comma dell'articolo 3.

« Articolo 2. — Il Comitato corporativo centrale è composto:

« a) dai ministri e dai sottosegretari di Stato;

« b) dai vicepresidenti e del segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista;

« c) dai rappresentanti del Partito Nazionale Fascista in seno alle corporazioni, con funzioni di vicepresidenti;

« d) dei presidenti delle Confederazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei liberi esercenti una professione o un'arte e del presidente dell'Ente nazionale fascista della corporazione.

« Articolo 3. — I Consigli delle corporazioni sono composti di consiglieri effettivi nominati in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista, dalle Associazioni professionali e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, nel numero previsto per ogni corporazione. Dei Consigli delle corporazioni fanno anche parte i consiglieri aggregati aventi voto deliberativo, nominati su designazione delle Associazioni professionali e di altri Enti nel numero previsto per ogni corporazione. Le corporazioni così composte esercitano le attribuzioni di loro competenza secondo le disposizioni vigenti.

« Articolo 4. — Il capo del Governo, per impartire direttive in ordine

* Tenutasi il 7 ottobre 1938 (ore 22-24). (Da Il Popolo d'Italia, N. 281, 9 ottobre 1938, XXV).

Art. 2.

Each of the High Contracting Parties shall accredit its Diplomatic Representative to the other Party.

Art. 3.

Each of the High Contracting Parties may appoint Consular Representatives to reside at ports and places which shall be separately arranged within the territories of other Party.

Such Consular Representatives, however, shall not exercise their functions until they receive exequaturs or other sufficient authorizations from the Government of the country to which they are appointed.

The said Consular Representatives shall, on condition of reciprocity, enjoy, within the territories of the other Party, rights, privileged and immunities which are or shall be granted to the Consular Representatives of the most favoured nation.

Art. 4.

The High Contracting Parties have agreed to regulate the general intercourse between them according to the following principles:

(1) Each of the High Contracting Parties shall, according to its laws and regulations, give to the nationals of the other (a) liberty to enter, travel and reside in its territories and (b) complete protection and constant security for their persons and property.

(2) Each of the High Contracting Parties shall, in its territories, according to its laws and regulations, give as a rule to the nationals of the other, concerning matters of commerce and navigation, matters of freedom to engage in industry, commerce and other peaceful occupations, matters of imposition of taxes and charges and matters of property, the same treatment as accorded to the nationals of the most favoured nation.

Art. 5.

The High Contracting Parties shall cooperate with each other to adjust and promote the intercourse between them and to facilitate the increase of mutual trade on a basis of equilibrium and reciprocity.

Art. 6.

The present Treaty shall be ratified and the ratifications shall be exchanged at Rome as soon as possible.

It shall enter into operation on the date of the exchange of ratifications and shall remain in force until it shall have been terminated by either of the High Contracting Parties on giving twelve months' notice to that effect to the other.

In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed this Treaty and hereunto affixed their respective seals.

Done at Tokyo, in duplicate, in English language, this fifth day of July of the year 1938 of the Christian Era-XVI^e E. F., corresponding to the fifth day of the seventh month of the fifth year of Kangte.

E. CONTI

YUAN CHEN-TUO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

N. 1630.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1938-XVI

Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 1938, n. 245)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e successive modificazioni;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di dare uno speciale ordinamento alla istruzione elementare dei fanciulli di razza ebraica;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite a spese dello Stato speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci.

I relativi insegnanti potranno essere di razza ebraica.

Art. 2.

Le comunità israelitiche possono aprire, con l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, scuole elementari, con effetti legali, per fanciulli di razza ebraica.

Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario.

Nelle scuole elementari di cui ai comma precedenti, sono svolti i programmi di studio stabiliti per le scuole di Stato, salvo per ciò che concerne l'insegnamento della religione cattolica.

Art. 3.

Nelle scuole elementari per i fanciulli di razza ebraica sono adottati i libri di testo di Stato con opportuni adattamenti, approvati dal Ministero dell'educazione nazionale.

Le spese relative sono a carico delle comunità israelitiche.

Art. 4.

Il presente decreto, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 109. — MANCINI.

N. 1631.

REGIO DECRETO 30 settembre 1938-XVI.

Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 1938, n. 245)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 192 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le unite norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali, di 101 articoli, viste, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 112. — MANCINI.

F. D. OLMO

**Riassunto di storia
della Filosofia**

PER I LICEI CLASSICI E SCIENTIFICI

Con una esposizione della dottrina del Fascismo di B. Mussolini

Recentissima edizione, pagine 128 . . . L. 7.-

FRANCESCO PEDRINA

**Storia e Antologia
della letteratura italiana**

AD USO DEI LICEI CLASSICI,
SCIENTIFICI E ISTITUTI MAGISTRALI

IV EDIZIONE

VOLUME PRIMO - Dal Medio Evo
al Quattrocento - Pagine 1030 . . . L. 25.-

VOLUME SECONDO - Dall'Ariosto
all'Alfieri - Pagine 1236 . . . L. 25.-

VOLUME TERZO - Da Ugo Foscolo
a Benito Mussolini - Pagine 1026 . . . L. 25.-

Prezzo Lire 17,50

ALFONSO MANARESI

**STORIA
CONTEMPORANEA**



MILANO - CASA EDITRICE L. TREVISINI

durre tutto ciò di cui ha bisogno la nazione e assicurarle in ogni campo l'autarchia.

d) Le grandi opere pubbliche; l'Italia urbana. — Iniziate subito nel 1922, le maggiori opere pubbliche furono proseguite negli anni seguenti con un ritmo sempre più celere: oggi lo Stato le intensifica, tanto per alleviare la crisi economica, quanto per arricchire la nazione. Ricorderemo i grandi impianti idroelettrici, i canali d'irrigazione, gli acquedotti, il rifacimento di tutta la rete stradale italiana, i lavori ferroviari, l'ampliamento dei maggiori porti, la costruzione di importanti edifici statali.

Speciali cure ha dedicato il Fascismo alle nostre belle città, ricche di superbi monumenti, ma così spesso afflitte da enormi deficienze igieniche, da brutture artistiche, da abbandoni secolari. Oggi tutte le maggiori città italiane stanno sistemando il loro centro, ricostruiscono quartieri nuovi, provvedono a una salutare edilizia popolare, rifanno fognature, acquedotti, strade, ridonano il decoro antico ai monumenti degli avi, abbelliscono con giardini, con parchi pubblici, con fontane le piazze più grandi, i quartieri più popolosi. Milano, Torino, Genova, Napoli vantano oggi intere zone che sono veri capolavori di moderna edilizia urbana. Ma Roma sopra tutte le città italiane è stata trasformata dal Fascismo: i grandi ritrovamenti archeologici, le superbe strade storiche, gli amorosi restauri ai monumenti più venerati dell'antichità, le pittoresche vie panoramiche, i grandi palazzi statali, gli edifici sportivi, l'allacciamento col mare, tutto contribuisce oggi a fare di Roma fascista la più bella città del mondo.

7. Il problema demografico; le migrazioni interne; la difesa della razza.

a) Il problema demografico. — Alla formazione di un'Italia nuova è necessaria una popolazione abbondante, sana, economicamente florida. Quando in un paese le bare superano di numero le culle, la nazione muore. Perciò il Fascismo esalta la famiglia, fondamento d'ogni società bene ordinata, e coi premi di nuzialità e di natalità, favorisce le belle famiglie numerose, sonanti della letizia di molti e sani bambini, speranza dei genitori e della patria. Per le madri povere e

malate è sorta l'Opera⁴ per la protezione della maternità; per i fanciulli gracili si sono aperti infiniti Istituti per la lotta contro la tubercolosi; per la gioventù, indebolita dal malsano vivere cittadino, si organizzano colonie ai monti e al mare, scuole all'aperto, palestre e campi sportivi.

b) Le migrazioni interne. — L'Italia è esuberante di popolazione, specialmente nelle campagne, dove ancora sono frequenti le belle famiglie patriarcali dai molti figliuoli. Di questa ricchezza demografica lo Stato si serve per distribuire più logicamente la popolazione nella penisola: ed ecco le migrazioni interne, cioè il lento trasferirsi di famiglie agricole da una zona più intensamente abitata a una zona spopolata. Il movimento, diretto dal Commissariato per le migrazioni interne, si svolge razionalmente verso due mete diverse: i terreni bonificati e le colonie. Ogni anno centinaia di braccianti del Veneto, della Romagna, dell'Emilia, accolti nelle bonifiche dell'Italia meridionale, si trasformano in coloni e in mezzadri, oppure trovano lavoro nelle aziende libiche.

c) La questione ebraica e la difesa della razza italiana. — Fin dal suo inizio il Fascismo svolse una continua ed efficace attività, diretta al miglioramento della razza italiana, miglioramento che avrebbe potuto essere compromesso, con conseguenze politiche incalcolabili, da incroci e imbastardimenti. All'indomani della conquista etiopica, il governo fascista emanò severi provvedimenti per impedire in colonia quelle unioni fra metropolitani e donne indigene, che esautorano di fronte alle popolazioni barbare il colonizzatore europeo, ne annientano il prestigio, e danno origine a minoranze bastarde, poco adatte ai nobili scopi della colonizzazione.

Ma un altro gravissimo problema razziale interno attrasse l'attenzione del Fascismo: il problema ebraico. Non si tratta di un fenomeno solamente italiano: esso non è che un episodio della tragica situazione dell'ebraismo internazionale. È noto che da oltre duemila anni gli Ebrei, emigrati dalla Palestina, si sono rifugiati in quasi tutti gli Stati del mondo, vivendo in mezzo ai popoli che li ospitano, ma senza mai fondersi con essi. Chiusi nel loro piccolo mondo religioso, dotati di una tenacia incredibile, intelligenti, ma soprattutto astuti, rimasero sempre uniti fra loro, costituendo uno Stato nello Stato e godendo dei vantaggi della vita tra le popolazioni cristiane, pur restan-

do ad esse stranieri. Il medio evo avvertì il pericolo ebraico, specialmente dal punto di vista religioso e isolò gli Ebrei negando ad essi i diritti civili. Rinchiusi nel *Ghetto*, gli Ebrei rinsaldarono la loro compagine, si arricchirono a spese dei cristiani, e quando, col diffondersi delle idee egualitarie della rivoluzione francese, ottennero la pienezza dei diritti civili e politici, iniziarono la silenziosa loro opera di conquista. Il secolo XIX è il periodo dell'invasione ebraica in tutti i campi, dalla Banca alla scuola, dal commercio alle professioni civili, dalla politica all'industria. Legati dai vincoli della razza ai loro correligionari d'oltre confine, gli Ebrei di tutti gli Stati del mondo agivano secondo gli interessi della loro razza, senza curarsi se la loro azione fosse o no in accordo con le esigenze politiche ed economiche degli Stati che li ospitavano. Interessati anzi a indebolire fra i popoli lo spirito nazionale, che avrebbe potuto rendere loro la vita assai dura, gli Ebrei aderirono in grande maggioranza alle idee più sovversive, di carattere internazionale: furono essi i creatori del socialismo e del comunismo (Marx, Lassalle, Lenin, Trotzki e quasi tutti i maggiori responsabili della rivoluzione russa sono ebrei); in tutti i paesi poi divennero ardenti gregari della Massoneria internazionale. Non è quindi il caso di meravigliarsi se, dopo la guerra, gli Stati che attendono con maggiore coscienza alla rinascita del sentimento nazionale (come per esempio la Germania) hanno allontanato gli Ebrei dai posti di comando, da essi conquistati.

In Italia il pericolo ebraico fu avvertito da pochissimi uomini politici, anche perchè l'ebraismo italiano non è mai stato molto numeroso, sebbene anche qui abbia assunto talora atteggiamenti sovversivi e soprattutto abbia conquistato molte posizioni di monopolio in alcune branche della finanza e del commercio. Bisogna inoltre riconoscere che tra gli Ebrei d'Italia, se ci furono elementi politicamente poco fidi, si ebbero però anche nobili tempere di uomini di Stato e belle figure di guerra. La situazione venne però cambiando dopo la guerra e specialmente dopo l'avvento del Fascismo. A ciò contribuirono i fatti seguenti: l'ostilità continua dell'ebraismo internazionale contro il governo fascista; l'alleanza tra l'ebraismo e la Massoneria, da cui il Fascismo aveva liberato il paese; l'acuirsi del movimento sionistico (protetto dall'Inghilterra) proprio nel momento in cui, per la questione etiopica, i nostri rapporti con la Gran Bretagna erano molto tesi; la più chiara coscienza nazionale, illuminata dal Fascismo, per cui alla

generale ignoranza della questione ebraica veniva sostituendosi una più chiara visione del pericolo semitico.

Proprio in questi critici anni gli Ebrei d'Italia intensificavano la loro attività per la conquista dei gangli più delicati della vita italiana: potentissimi nelle banche, arbitri nel campo delle assicurazioni, numerosissimi nelle professioni liberali, compatti all'assalto delle migliori cattedre universitarie, essi costituivano una seria minaccia alla integrità dell'anima e della vita italiana. A precipitare la situazione contribuì l'improvviso afflusso di Ebrei tedeschi, austriaci, ungheresi, polacchi, attratti dalla longanime tolleranza italiana, che poi ripagavano indegnamente con un'attività o scorretta o dannosa ai veri interessi nazionali: il numero degli Ebrei in Italia era passato in pochi anni da 50.000 a più di 70.000.

Allora apparve urgente la necessità di salvare la nazione italiana da un così grave inquinamento straniero. Nella seduta del 6 ottobre 1938-XVI il Gran Consiglio prese energici provvedimenti per la tutela della razza italiana: fu revocata la cittadinanza agli Ebrei che l'avessero ottenuta dopo il 1919; agli Ebrei stranieri fu imposto di uscire dal regno entro sei mesi; fu vietata l'immigrazione di Ebrei dall'estero; agli Ebrei, cittadini italiani, fu tolto il diritto di insegnare in pubbliche scuole, mentre appositi istituti scolastici vennero aperti per i ragazzi semiti; a tutti fu limitata l'attività civile e politica: umane e larghe eccezioni furono fatte per gli Ebrei benemeriti della nazione nelle ultime guerre, e per casi specialissimi. Agli Italiani fu rigidamente vietato il matrimonio « con elementi appartenenti alle razze camita, semita e altre razze non ariane ».

Con tali norme il Fascismo, ispirandosi alle esigenze morali e materiali del popolo italiano, ha posto le basi per una seria ed efficace tutela della nostra razza, della nostra civiltà, del nostro genio ariano e latino.

8. Gli Italiani all'estero; il Fascismo e l'emigrazione.

Finita la guerra (1918), l'emigrazione, che per quattro anni era ripasta paralizzata, aveva cominciato a ridestarsi, riprendendo le vie tradizionali dell'America. Ma l'opposizione sempre crescente degli Stati Uniti, che prima della guerra accoglievano il maggior numero di emi-

in vigore contratti per l'acquisto, l'importazione e distribuzione in Italia, nei Possedimenti e nelle Colonie di film cinematografici di produzione estera, debbono farne denuncia al Ministero per gli scambi e per le valute entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, rimettendo copia dei contratti ed indicando per ogni contratto l'utilizzo già avvenuto e quello ancora da effettuare.

Art. 4.

Il Ministero per gli scambi e per le valute ha facoltà di stabilire, di concerto con i Ministeri delle corporazioni e della cultura popolare, le condizioni e le modalità per l'esecuzione dei contratti stipulati e denunciati in conformità di quanto è disposto nell'art. 3, ovvero di consentire che i contratti stessi siano assunti con le condizioni e modalità di cui sopra, dall'Ente nazionale per le industrie cinematografiche.

Le parti contraenti, qualora non ritengano di accettare le condizioni e le modalità stabilite per l'esecuzione del contratto, ovvero non ritengano di aderire all'assunzione del contratto stesso da parte dell'Ente nazionale per le industrie cinematografiche, hanno facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Tale risoluzione non dà diritto ad alcuna indennità.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, potranno essere emanate, su proposta del Ministro per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per le corporazioni e per la cultura popolare, norme per il coordinamento delle attività affidate dal presente decreto all'Ente nazionale per le industrie cinematografiche con l'attività dei produttori nazionali nel campo dell'esportazione e degli scambi con l'estero interessanti l'industria cinematografica.

Art. 6.

Con decreti Reali, a norma della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per gli scambi e per le valute, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per le finanze, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per la cultura popolare, saranno emanate le norme integrative ed esecutive che potranno occorrere per l'attuazione del presente decreto-legge.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GUARNERI — CIANO — SOLMI
— DI REVEL — LANTINI — ALFIERI

Il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 77. — MANCINI.

N. 1390.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI.

Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista.
(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre 1938, n. 209)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana;

Udito il Consiglio dei Ministri

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere

ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; nè potranno essere ammesse all'assistentato universitario, nè al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.

Art. 2.

Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.

Art. 3.

A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza delle scuole elementari.

Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza.

Art. 4.

I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.

Art. 5.

In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.

Art. 6.

Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.

Art. 7.

Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 76. — MANCINI.

N. 1391.

REGIO DECRETO 8 luglio 1938-XVI.

Istituzione della Facoltà di magistero presso la Regia Università di Cagliari.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 1938, n. 209)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;

Ritenuta l'opportunità di istituire una Facoltà di magistero presso la Regia università di Cagliari;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso la Regia università di Cagliari è istituita una Facoltà di magistero a decorrere dal 29 ottobre 1938-XVII.

Evidentemente questa constatazione è una sorpresa per un inglese. È noto che per gli inglesi, i negri cominciano subito al di qua della Manica e precisamente a Calais.

Siamo in tema di razza, signori e signore. Le donne italiane e gli uomini non hanno niente a che vedere, non hanno mai avuto niente a che vedere con le altre razze semite o extraeuropee. Solo in un periodo di totale avvillimento nazionale, si è potuto fare tale somma ingiuria al vecchio, gagliardo popolo italiano. Coloro che vogliono vedere dei tipi ariani nella loro classica purezza e nobiltà di linee, sono pregati di esaminare gli altorilievi dell'*Ara pacis*, che nel prossimo settembre sarà esposta, ricostruita, al mondo: quei tipi rivivono attraverso cinquanta generazioni negli italiani di oggi, i quali da almeno mille anni si perpetuano fra di loro, senza assimilazioni e senza apporti stranieri attraverso le «naturalizzazioni» così largamente applicate nei paesi dove le culle sono notevolmente inferiori alle bare.

Dirsi ariani, significa dichiararsi appartenenti a un gruppo storicamente determinato di razze: al gruppo indo-europeo e precisamente a quelle che hanno creato la civiltà mondiale. Senza una chiara, definita, onnipresente coscienza di razza, non si tengono gli imperi. Ecco perché taluni problemi che erano prima in una zona d'ombra sono diventati dal 3 ottobre del 1935 di bruciante attualità.

(Da *Il Popolo d'Italia*, N. 207, 26 luglio 1938, XXV (2, 158).

«ANCHE NELLA QUESTIONE DELLA RAZZA NOI TIREREMO DRITTO»*

Sappiate ed ognuno sappia che anche nella questione della razza noi tireremo dritto. Dire che il fascismo ha imitato qualcuno o qualcosa è semplicemente assurdo.**

* Il 30 luglio 1938, alle 8, Mussolini, proveniente dalla Rocca delle Caminate, giunge in auto a Forlì per visitarvi il campo dei graduati avanguardisti. Sono ad attenderlo all'ingresso del campo il ministro segretario del P. N. F., il prefetto e il federale di Forlì (Oscar Uccelli e Pio Teodorani), il comandante del campo, altre autorità cittadine e un folto gruppo di federali dell'Alta Italia. Dopo essersi intrattenuto con i federali di Trieste, Gorizia, Udine, Modena e Bolzano, il capo del Governo assiste allo sfilamento dei reparti al passo romano di parata, perfettamente eseguito. Prima di lasciare il campo, riunisce attorno a sé il gruppo dei federali e rivolge loro le parole qui riportate. (Da *Il Popolo d'Italia*, N. 212, 31 luglio 1938, XXV).

** «Il Duce si è quindi recato al vicino campo d'aviazione, e, pilotando il suo trimotore, ha sorvolato il litorale adriatico». (Da *Il Popolo d'Italia*, N. 212, 31 luglio 1938, XXV).

ELOGIO ALLO SPIRITO DELLA DONNA FASCISTA*

Il Duce ha espresso il suo compiacimento per lo sviluppo raggiunto dalle organizzazioni femminili, rilevando l'alto spirito fascista che anima la donna italiana. Dalla reazione antisanzionista alla fervida collaborazione sul terreno autarchico, alle molteplici e vaste attività capillari svolte nei diversi settori sociali, essa, con l'apporto costante della sua intelligente e operosa comprensione, si dimostra elemento insostituibile ai fini della solidarietà nazionale proclamata dal fascismo, e fedele collaboratrice del regime.

RISPOSTA AL MESSAGGIO DEI PARLAMENTARI INGLESI**

Il Duce ha apprezzato il gesto dei membri del gruppo parlamentare anglo-italiano e ha incaricato il colonnello Rocke di far sapere ad essi che condivide il punto di vista relativo ai rapporti italo-britannici.

* A Roma, a palazzo Venezia, il 2 agosto 1938, Mussolini riceve il segretario del P. N. F. che gli riferisce «sull'efficienza dei Fasci femminili e organizzazioni dipendenti, la cui forza al 23 luglio scorso è la seguente: donne fasciste 689.395, operaie e lavoranti a domicilio 262.017, massaie rurali 1.094.022, che, unitamente alle forze femminili inquadrare nella Gioventù Italiana del Littorio (2.184.595), danno un totale di 4.230.029». Indi il capo del Governo rivolge al segretario del P. N. F. le parole qui riportate in riassunto. (Da *Il Popolo d'Italia*, N. 215, 3 agosto 1938, XXV).

** A Roma, a palazzo Venezia, la mattina del 6 agosto 1938, Mussolini riceve il colonnello Cyril Rocke, che gli rimette «un messaggio di cordiale simpatia da parte di sessanta membri del gruppo parlamentare anglo-italiano della Camera dei Comuni. Nel messaggio è detto che, avendo i membri del gruppo parlamentare anglo-italiano ascoltato il giorno 19 dello scorso mese una conferenza del colonnello Rocke sulle grandi opere realizzate dal Governo fascista, hanno deciso all'unanimità di porre a verbale della riunione il voto più sincero del gruppo che l'accordo italo-inglese sia ratificato al più presto e hanno stabilito di inviare al Duce un attestato del loro attaccamento. Essi ritengono che la ratifica del suddetto patto costituirà uno dei più importanti fattori di una pace duratura in Europa e credono inoltre che ciò contribuirà ad intensificare gli amichevoli rapporti economici tra i territori italiani e quelli britannici. Sono convinti che la grande maggioranza del popolo inglese auspichi il riallacciamento dell'amicizia italo-inglese, amicizia che si può ben dire essere stata il più stabile elemento della politica europea nel corso degli ultimi ottanta anni. «È perfettamente comprensibile — dice il messaggio — che da ambedue le

REGIA PREFETTURA DI REGGIO NELL' EMILIA

Div. Gab. N. 419

Addì 15 Aprile 1938 XVI

OGGETTO: Rivista mensile « La difesa della Stirpe ».

*Ill.mo Signor Preside dell'Amministrazione Provinciale
Ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia*

Si segnala la nuova Rivista « La difesa della Stirpe », organo mensile dell'Unione Italiana Assistenza Infanzia, edita in Roma — Via Stalilia, 19 — la quale si occupa delle questioni giuridiche e sociali attinenti alla pubblica assistenza.

IL PREFETTO
D' ANDREA

REGIA PREFETTURA DI REGGIO NELL' EMILIA

Div. 2/1 N. 4272

Addì 15 Aprile 1938 XVI

OGGETTO: Limitazione delle pubbliche affissioni.

Ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia

È stato rilevato che, mentre vanno attuandosi molteplici iniziative per conseguire le maggiori possibili economie nel consumo della carta, nessuna apprezzabile limitazione è dato riscontrare nell'affissione dei manifesti al pubblico.

Per ottenere, anche in questo campo, concreti risultati, Vi prego di tenere presente, come criterio di massima, che deve consentirsi l'affissione di manifesti solo quando essa sia assolutamente indispensabile, e purché i manifesti siano di piccole dimensioni e di numero limitato.

Per quanto più particolarmente attiene ai manifesti degli Enti pubblici, si ricordano le disposizioni impartite con circolare 27-10-1937 N. 25563.

Attendo un cenno di assicurazione.

REGIA PREFETTURA DI REGGIO NELL' EMILIA

N. 8691

Addì 16 Aprile 1938 XVI

OGGETTO: Case Popolari.

Ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia

Con la legge 6 giugno 1935 n. 1129 e con le disposizioni successive tutta l'attività inerente alla edilizia popolare sussidiata dallo Stato, com'è noto, è stata concentrata negli Istituti provinciali fascisti autonomi per le case popolari, al fine di assicurare, con unicità di indirizzo e di intenti, alle classi meno abbienti della popolazione una casa sana e confortevole capace di ben concorrere ad assicurare la sanità della razza.

Al fine di segnalare al Consorzio Nazionale per la case popolari le necessità in materia di edilizia popolare di questa Provincia si pregano le SS. LL. di disporre che dagli ufficiali sanitari comunali siano ispezionate, sulla scorta dei dati anagrafici, tutte le abitazioni destinate ad alloggio di classi prevalentemente operaie della popolazione, onde accertarne la idoneità o meno nei confronti della loro intrinseca abitabilità, in vista sia del loro addensamento sul suolo edificato, sia del loro affollamento in rapporto anche dell'età degli abitanti, che normalmente ricoverano (abitanti per vano, calcolando per un solo vano tutti i servizi quali corridoi, cesso e cucina, e per un solo abitante due bambini fino a 10 anni di età).

In esito agli accertamenti anzidetti, si rimane in attesa di ricevere, non più tardi della fine di maggio p. v., una dettagliata relazione da parte di codesto Ufficiale Sanitario, nella quale sia illustrato lo stato di fatto in ordine alla edilizia popolare del Comune, ed il programma che dovrebbe essere svolto ai fini della realizzazione di quel miglioramento richiesto dal rilevato stato delle abitazioni popolari.

Si gradirà un cenno di assicurazione.

IL PREFETTO
D' ANDREA

REGIA PREFETTURA DI REGGIO NELL' EMILIA

N. 8448 Div. 1

Addì 22 Aprile 1938 XVI.

OGGETTO: Impianto e funzionamento delle anagrafi tributarie.

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 3. — FRASCA

N. 348.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945.

Ammissione agli esami di maturità e di abilitazione negli istituti di istruzione media in favore dei giovani che per motivi razziali o per gravi ragioni inerenti allo stato di guerra si siano trovati nell'impossibilità di frequentare i corsi e di sostenere gli esami.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 1945, n. 81)

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il R. decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1881, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1937, n. 2187;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I giovani che per motivi razziali o per gravi ragioni inerenti alla guerra si siano trovati, per uno o più anni, nella impossibilità di frequentare i regolari corsi

di istruzione media e di sostenere gli esami prescritti per il passaggio da uno ad altro grado di scuole, potranno, in deroga alle norme vigenti, essere ammessi agli esami di maturità o di abilitazione dell'anno 1944-1945, sempre che dal conseguimento del diploma di ammissione alle scuole medie inferiori, o, in mancanza di tale titolo, dall'età di dieci anni, sia trascorso un intervallo di tempo non inferiore alla durata normale degli studi, e sia inoltre passato almeno un anno dal conseguimento del titolo richiesto per l'accesso ad istituto medio superiore.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 6. — FRASCA

N. 349.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945.

Norme per una speciale sessione di esami per l'abilitazione alla libera docenza.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 1945, n. 81)

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

DISPOSIZIONI DELLA QUESTURA

N. 03742 Gab.

Addì 1 ottobre 1945

OGGETTO: Ebrei — concessioni ed autorizzazioni di polizia.

Ai Sindaci dei Comuni della Provincia

e per conoscenza:

Al Comando Compagnia Interna CC. RR. — Reggio Emilia

Al Comando Compagnia Esterna CC. RR. — Reggio Emilia

Al Comando Agenti di P. S. — Sede

Per norma ed osservanza si comunica la seguente circolare del Ministero dell'Interno n. 10.12982 del 26 agosto 1943:

« Com'è noto, con vari provvedimenti legislativi (fra cui il R. D. L. 17 novembre 1938 n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939 n. 274; R. D. L. 9 febbraio 1939 n. 126; Legge 29 giugno 1939 n. 1054; Legge 13 luglio 1939 n. 1024, ecc.) è stata giuridicamente disciplinata la posizione degli appartenenti alla razza ebraica, allo scopo anche di escludere o di limitare per essi l'esercizio di determinate attività.

Nel contempo, in base a criteri di valutazione discrezionale, questo Ministero - Direzione Generale della P. S. e della Demografia e Razza - impartì disposizioni con circolari per la revoca o il divieto di concessioni e di autorizzazioni di polizia agli appartenenti alla razza ebraica ed in alcuni casi, anche ai coniugi ariani di persone appartenenti a tale razza.

Ora, in seguito a riesame della questione, si è venuti nella determinazione di revocare con decorrenza 1 settembre p. v. le cennate limitazioni e divieti disposti con le circolari diramate sia da questa Direzione Generale, sia da quella della Razza e Demografia.

Per eliminare erronee interpretazioni sia chiarisce che la revoca delle disposizioni stesse ha effetto solo posteriormente alla detta data 1 settembre p. v., esclusa quindi ogni retroattività.

Non potrà, cioè, ammettersi alcuna pretesa degli interessati a far rivivere le autorizzazioni di polizia revocate, in quanto le autorizzazioni, essendo intese a finalità di pubblico interesse, non creano legittime aspettative e, tanto meno, diritti acquisiti.

Le domande, pertanto, che saranno presentate dagli appartenenti alla razza ebraica per ottenere concessioni od autorizzazioni che non siano specificamente vietate dalle Leggi, saranno esaminate ed istruite ex novo, senza, cioè, alcun riferimento alla precedente concessione. Al riguardo le Autorità di P. S. competenti terranno presenti, nei loro poteri discrezionali di decisione, solamente le ordinarie consuete disposizioni limitatrici di carattere subiettivo ed obbiettivo vigenti per ciascuna delle autorizzazioni domandate (requisito della buona condotta, impedimenti di carattere assoluto o relativo, di cui all'art. 11 del T. U. delle Leggi di P. S., rapporto-limite per quanto riguarda esercizi pubblici, ecc.).

È superfluo rammentare che in merito all'esercizio di attività soggetto anche all'autorizzazione di Autorità diverse da quelle di Polizia,

come l'esercizio per la vendita di generi al pubblico (disciplinato dalla Legge 18 dicembre 1927 n. 2501) o la vendita ambulante di merci (disciplinata dalla legge 5 febbraio 1934 n. 237 e dal Regolamento approvato col R. D. 29 dicembre 1939 n. 2255) nel cui campo si esplicava largamente l'attività degli elementi ebraici, dovranno essere tenuti presenti le norme specifiche e i criteri ispiratori delle dette leggi, sia per quanto concerne l'obbligo di fornirsi della licenza comunale per il rilascio delle autorizzazioni di polizia, sia per quanto attiene alla valutazione dell'interesse pubblico in relazione alle condizioni locali, che possono esigere l'adozione di criteri restrittivi nel rilascio delle licenze in questione.

IL REGGENTE LA QUESTURA
RIPANDELLI

N. 03745 Gab.

Addì 1 ottobre 1945

OGGETTO: Commercio ambulante di acido nitrico.

Ai Sindaci dei Comuni della Provincia

e per conoscenza:

Al Comando Compagnia Interna CC. RR. — Reggio Emilia

Al Comando Compagnia Esterna CC. RR. — Reggio Emilia

Al Comando Agenti di P. S. — Sede

Per norma si comunica la seguente circolare del Ministero dell'Interno del 21 settembre 1943 n. 10.14363-12000.7:

« Codesto Ufficio con la nota cui si risponde chiede se può consentirsi la vendita ambulante di acido nitrico e solforico di bassa gradazione non eccedente il 36 per cento.

La Direzione Generale della Sanità Pubblica, interpellata al riguardo comunica che non si vede alcuna indicazione di impiego della soluzione dal titolo indicato — 30 — 35 per cento di acido nitrico e solforico — all'infuori di quella tendente ad offrire ai contadini ed agli agricoltori il mezzo per preparare estemporaneamente anticrittogamici a base di solfato di rame con gli utensili domestici o con rottami di tale metallo sottratti alla requisizione.

A parte, pertanto, la evasione alle disposizioni vigenti sulla produzione e distribuzione degli anticrittogamici per parte di coloro che preparano tale soluzione, dal punto di vista sanitario, non è possibile consentire la vendita ambulante in questione non solo perchè il maneggio e la detenzione di detti liquidi possono riuscire pericolosi — trattandosi di soluzioni fortemente corrosive — ma anche perchè la stessa preparazione — domestica — del solfato di rame presenta inconvenienti gravi dando luogo a svolgimento di vapori di ipoazotite, che sono molto tossici per le vie respiratorie ».

IL REGGENTE LA QUESTURA
RIPANDELLI

GIO
m. 1948

LEGISLAZIONE,
SPRUDENZA »

QUINDICINALE
PROVINCIE
E LOCALI

IOLI - Firenze
38 - Telef. 25-544
bre. 62 - Telef. 45-396

=====
G. Baschieri
L. Bianchi d'Espinosa
C. Giannattasio

LA
COSTITUZIONE
ITALIANA

GASTONE BASCHIERI
LUIGI BIANCHI D'ESPINOSA
CARLO GIANNATTASIO

LA
COSTITUZIONE ITALIANA

COMMENTO ANALITICO

Prefazione del prof. Piero Calamandrei

FIRENZE
ALF. NERI
S. L. S. N. S. S.

FIRENZE

del proprio diritto non può farsi un uso che sia in contrasto con le generali esigenze della collettività: di tale principio il testo della costituzione presenta diverse applicazioni, perchè l'art. 2, come si è detto, non fa che fissare i principi fondamentali, cui la costituzione è ispirata. Così, l'iniziativa economica privata, pur essendo libera, non può « svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, e in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana »; e deve essere indirizzata « per fini sociali » (art. 41); così la proprietà privata può essere sottoposta a limiti « per assicurare la sua funzione sociale » (art. 42), ecc. (1).

I diritti ed i doveri « sociali », intesi in questo senso generalissimo, come parte dei rapporti fondamentali fra lo Stato ed i vari soggetti di diritto, fanno parte indubbiamente dell'ordinamento costituzionale, non soltanto — com'è evidente — in senso formale, ma anche in senso materiale; è questa una chiara conseguenza dei nuovi orientamenti accolti dai moderni regimi democratici, col ripudio dell'individualismo inteso in senso assoluto, e con l'adozione di una forma di democrazia « sostanziale ». La norma che impone l'adempimento degli obblighi di solidarietà sociale costituisce anch'essa, come fu notato in sede di lavori preparatori (2), un tentativo di superare, sul terreno democratico, la lotta fra le classi.

ARTICOLO 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

SOMMARIO: 11. Uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. — 12. Disparità di sesso, di razza e lingua. — 13. Di condizioni sociali, di opinioni politiche o di religione. — 14. Uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto; la giustizia sociale.

11. — La costante violazione del principio di uguaglianza dei cittadini, da parte dei regimi autoritari che si sono succeduti in Europa prima e durante la seconda guerra mondiale, hanno indotto i legislatori del dopoguerra

complesso della produzione è unitario dal punto di vista nazionale; i suoi obiettivi... si riassumono nel benessere dei singoli e nello sviluppo della potenza nazionale ». Fra le altre costituzioni « totalitarie », cfr. quella portoghese del 1933 (art. 5), per cui il Portogallo costituisce una repubblica « corporativa »; e lo Statuto del lavoro nazionale dello stesso anno (art. 1): « La Nazione costituisce un'entità morale, politica ed economica, i cui fini ed interessi dominano quelli degli individui e gruppi che la compongono ».

(1) In sede di Assemblea Costituente (seduta del 9 maggio 1947) fu proposto dalle estreme sinistre un emendamento aggiuntivo all'art. 31 del progetto, diretto a codificare la cosiddetta « pianificazione »: emendamento che fu ritenuto ispirato a concessioni clas-

non soltanto a riaffermarlo con particolare vigore (1), ma come nell'art. 3 della nostra costituzione, ad elencare i titoli regimi, furono (o tuttora sono) motivi di disuguaglianza giuri-

E da premettere che l'uguaglianza di fronte alla legge riguarda i cittadini, cioè coloro che compongono la popolazione blica, o, in altri termini, i titolari della sovranità; mentre la straniero è regolata da altre norme (cfr. art. 10), in conformità del diritto internazionale. Quel principio riconosce a tutti i di diritti e di doveri: di diritti politici, ad esempio, onde non privato del diritto di voto e del diritto di accedere alle cariche considerazione delle distinzioni ricordate all'art. 3; di diritti ci possono essere titolari del diritto di proprietà, ecc. Una legge disparità di diritti sarebbe contraria all'art. 3, e quindi incostituzionale (art. 134). Eventuali eccezioni al principio di uguaglianza potremmo dire introdotte soltanto dal potere costituente; ed infatti, la stessa costituzione vi ha portato alcune deroghe temporanee e contingenti alla supremazia necessaria di difendere le libere istituzioni democratiche, allorchè ha limitato i diritti politici (facendo perciò un sacrificio) per i capi responsabili del regime fascista, o per i casa già regnante in Italia (art. XII e XIII disposizioni transitorie); notare infine, che la regola dell'uguaglianza non riguarda che la disparità di trattamento deriva, non da una situazione obbiettiva colpa dell'individuo, o da sue particolari condizioni che lo reati all'esercizio di un diritto; è perciò estranea ad essa la non tutte le legislazioni civili, che stabilisce restrizioni del diritto incapacità civile, o in conseguenza di condanna penale e di in (cfr. art. 48).

Quanto alla « pari dignità sociale », cui secondo il primo articolo 3 hanno anche uguale diritto i cittadini, si tratta di una dante più il campo delle relazioni sociali che quello del diritto stretto; e sarebbe forse superflua, ove non si ricordassero, in simili, persecuzioni anche in quel campo, a danno di categorie i quali, specialmente per motivi di « razza », furono messi al bando esteriori, non soltanto dalla vita pubblica, ma anche dalle relazioni sociali. Basta pensare all'obbligo fatto agli ebrei di portare un cappello; o al divieto agli stessi, o agli individui di « colore », di accedere a locali pubblici riservati agli « ariani »; o, in Italia, al divieto agli ebrei di frequentare le scuole pubbliche, e all'istituzione di asili per essi!

Anche lo Statuto albertino del resto affermava (art. 24) l'uguaglianza; che però era stato completamente sovvertito dal regime fascista, anche se alcuni costituzionalisti sotto quel regime (2) salvarono la lettera, se non la sostanza, affermando che la disuguaglianza potesse presumersi, ma dovesse risultare in modo positivo da

(1) Cfr. il preambolo della vigente costituzione francese: « All'interno di una repubblica democratica, il popolo francese proclama di nuovo che ogni essere umano è libero e uguale nei diritti e nella dignità ». Conseguire l'uguaglianza di fatto senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione è uno dei compiti della Costituzione Italiana (art. 3, n. 2). Dell'articolo 3, n. 2, della Costituzione Italiana, cfr. anche l'articolo 3, n. 2, della Costituzione della Repubblica Federale di Germania (art. 3, n. 2).